



TRIBUNALE DI VERONA



PROTOCOLLO D'INTESA per la TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

TRA

- Tribunale di Verona, nella persona del Presidente del Tribunale, il Dott. Ernesto D'Amico

e

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, nella persona della Direttrice Regionale del Veneto, la Dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura

PREMESSO

- che il Tribunale di Verona in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è tenuto all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che sinora tali invii sono stati eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (vedasi artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR – D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, determinando un forte consumo in termini di risorse materiali ed umane;
- che il Tribunale utilizza il Processo Civile Telematico che consente l'invio degli atti a PEC di terzi ovvero di estrarre una copia telematica in formato PDF degli atti processuali civili e che, nel caso di atti formati su supporto cartaceo, come per i provvedimenti penali, le cancellerie dispongono degli strumenti idonei per la scansione delle stesse in un file PDF;
- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica), consentirebbe una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e personali;

- che la ricezione degli atti in modalità telematica permetterebbe all’Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell’archivio e dello scarto;
- che a partire dal 1/07/2023 il periodo di sperimentazione ha avuto un esito ampiamente positivo;

**- TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell’invio e successiva restituzione degli atti e provvedimenti emanati dal Tribunale di Verona da sottoporre all’Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, di cui i due Uffici sono titolari.

ARTICOLO 2 – DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal 19/12/2023 e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE PEC

Il Tribunale di Verona utilizza per l’invio degli atti la seguente casella PEC:

1. tribunale.verona@civile.ptel.giustiziacert.it per gli atti del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni e delle procedure concorsuali;
2. registrogenerale.dibattimentopenale.tribunale.verona@giustiziacert.it per gli atti relativi al repertorio cartaceo (sentenze risarcimento danni in ambito penale; esecutorietà decreti ingiuntivi sezioni distaccate soppresse)

L’Agenzia Entrate utilizza per comunicare i dati dell’avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dal Tribunale di Verona l’indirizzo PEC dp.verona@pce.agenziaentrate.it.

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI INVIO

Il Tribunale, in base all'organizzazione dei propri Uffici e alla migliore gestione del flusso informatico da parte dell'Agenzia delle Entrate, invia in allegato ad ogni singolo messaggio PEC un singolo provvedimento, nei limiti di capienza della casella PEC di destinazione.

Per gli atti soggetti a registrazione, il messaggio PEC deve rispettare i seguenti criteri:

- Il sistema ministeriale propone un oggetto predefinito che conterrà il riferimento al numero del provvedimento da registrare, al quale la cancelleria aggiungerà nell'oggetto o nel corpo del messaggio, se non già presente nel testo standard, il numero di repertorio, il numero del provvedimento e nel caso di esecuzioni mobiliari, la data dell'atto di precetto.
- ALLEGATO:
 - Il file in formato .pdf, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n. 82/2005);
 - l'eventuale richiesta di registrazione a debito con la specificazione del motivo (es. gratuito patrocinio; risarcimento danni da fatto costituente reato);
 - eventuali ulteriori documenti necessari per la liquidazione dell'imposta e la registrazione dell'atto saranno richiesti specificamente dall'Agenzia Entrate e trasmessi a mezzo PEO dalle cancellerie all'indirizzo dp.verona.attgiudiziari@agenziaentrate.it.

L'Agenzia Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, invia settimanalmente l'elenco degli atti registrati o prenotati a ruolo all'Autorità giudiziaria e le relative note di registrazione/prenotazione a ruolo, invio che potrà avvenire in un'unica soluzione.

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Per quanto concerne la lavorazione delle pratiche giunte all'Agenzia Entrate precedentemente alla data di entrata in vigore di detto protocollo, essa procede con le modalità sopra descritte per la trasmissione delle note di registrazione e di prenotazione a ruolo.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto in Verona il 19/12/2023

Tribunale di Verona

Il Presidente

Ernesto D'Amico

(firmato digitalmente)

Agenzia Entrate
La Direttrice Regionale del
Veneto

Maria Letizia Schillaci Ventura

(firmato digitalmente)